



COMUNE DI MONTELABBATE

Provincia di Pesaro e Urbino

REGOLAMENTO GENERALE

PER LA GESTIONE DELLE

ENTRATE COMUNALI

Approvato con delibera del C.C. n. 12 del 16/02/2007

INDICE

FINALITA'	Articolo 1
DISCIPLINA DELLE ENTRATE	Articolo 2
DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE, TARIFFE E PREZZI	Articolo 3
AGEVOLAZIONI, RIDUZIONI, ESENZIONI ED ESCLUSIONI	Articolo 4
AUTOTUTELA	Articolo 5
RESPONSABILE DELLE ENTRATE	Articolo 6
RISCOSSIONE ORDINARIA E COATTIVA	Articolo 7
SANZIONI TRIBUTARIE	Articolo 8
INTERESSI	Articolo 9
PAGAMENTO, RISCOSSIONE E RIMBORSI DI SOMME DI MODESTO AMMONTARE	Articolo 10
ATTIVITA' DI VERIFICA E DI CONTROLLO	Articolo 11
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE	Articolo 12

Articolo 1- FINALITA'

Il presente regolamento, adottato ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui alla legge 241 del 1990, (nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), al decreto legislativo 267 del 2000, (testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), alla legge 127 del 1997 (misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo), ed al decreto legislativo 446 del 1997 che disciplina le entrate relative ai tributi comunali, alle entrate patrimoniali - inclusi i canoni, gli affitti, i proventi e relativi accessori - alle entrate derivate dalla gestione dei servizi e, comunque, tutte le entrate dell'Ente Locale ad eccezione di quelle derivate dai trasferimenti erariali, regionali e provinciali, alla Legge 27/12/2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007), ed ha lo scopo di:

- ridurre gli adempimenti in capo ai Cittadini attraverso la semplificazione e la razionalizzazione dei procedimenti amministrativi;
- ottimizzare l'attività amministrativa dell'ente locale in ottemperanza ai principi di equità, efficacia, efficienza, economicità e trasparenza;
- individuare le competenze e le responsabilità in ordine alla gestione delle entrate, in osservanza alle disposizioni contenute nello statuto del comune e nel regolamento di contabilità;
- potenziare la capacità di controllo e di verifica della platea contributiva dell'ente locale;
- attuare una corretta, efficace, efficiente ed economica gestione della fiscalità locale.

Per quanto non previsto dal disposto regolamentare si applicano le leggi vigenti e, in particolare, per quanto concerne le norme tributarie si fa riferimento alla specifica individuazione dei soggetti passivi, della base imponibile e della aliquota massima determinata per ogni singolo tributo.

Articolo 2- DISCIPLINA DELLE ENTRATE

Le entrate tributarie sono disciplinate con appositi regolamenti che definiscono i criteri e le modalità per la verifica degli imponibili e per il controllo dei versamenti, i procedimenti per la emissione degli avvisi di liquidazione e di accertamento, le modalità per i versamenti, le disposizioni per la riscossione coattiva.

Le entrate non tributarie sono disciplinate con appositi regolamenti che definiscono i criteri per la determinazione dei canoni o dei corrispettivi anche in relazione ad una suddivisione del territorio comunale, le modalità per la richiesta, il rilascio e la revoca delle autorizzazioni e delle concessioni, le procedure di versamento e di riscossione, nonché quelle per la riscossione coattiva.

Articolo 3- DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE, DELLE TARIFFE E DEI PREZZI

Le tariffe e le aliquote delle entrate di cui al precedente articolo devono essere deliberate entro il termine per l'approvazione del bilancio di previsione.

In mancanza dell'atto deliberativo le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in

anno (Art. 1, comma 169, L.296/2006) .

Articolo 4- AGEVOLAZIONI - RIDUZIONI- ESENZIONI ED ESCLUSIONI

Nel rispetto della normativa vigente ed in ossequio al principio dell'autonomia, il Consiglio Comunale, per ogni singola fattispecie impositiva e per ciascuna tipologia di entrata, determina le agevolazioni, le riduzioni, le esenzioni e le esclusioni in sede di adozione di ogni specifico regolamento.

Eventuali e successive modificazioni dei regolamenti, dovuti ad una variazione della norma ovvero a diverse esigenze di politica amministrativa, saranno adottate nei termini per l' approvazione del bilancio di previsione ed avranno efficacia secondo quanto previsto dalla legge e dal presente regolamento.

Articolo 5- AUTOTUTELA

In osservanza al principio di efficacia, efficienza, economicità e trasparenza, il Consiglio Comunale adotta il regolamento di autotutela per definire l'esercizio del potere di annullamento d'ufficio, di revoca o di rinuncia all'imposizione, in considerazione di criteri di economicità relativi ed assoluti, definiti anche dal rapporto dei costi amministrativi connessi all'importo ritraibile dal tributo ovvero alla loro difesa.

Articolo 6- RESPONSABILE DELLE ENTRATE

Sono responsabili delle singole entrate i responsabili dei servizi di gestione delle entrate medesime, cui sono state affidate dal Piano Esecutivo di Gestione.

Spettano al responsabile delle entrate tutte le attività di progettazione, gestione realizzazione per il conseguimento del risultato, ivi comprese quelle di istruttoria, di verifica, di controllo, di riscossione, di liquidazione, di accertamento e di irrogazione delle sanzioni.

Il responsabile del servizio responsabile dell'entrata contesta il mancato pagamento delle somme dovute per crediti non aventi natura tributaria, mediante comunicazione scritta. La comunicazione, recante l'individuazione del debitore, del motivo della pretesa, della somma dovuta, degli eventuali interessi accessori o sanzioni, del termine perentorio per il pagamento e delle relative modalità, dell'indicazione del responsabile del procedimento, è resa nota al cittadino mediante notifica ai sensi degli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile o mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento.

Per le comunicazioni e gli avvisi attinenti ad obbligazioni tributarie il funzionario responsabile del tributo attua le procedure previste dalla legge e dai regolamenti attuativi.

Articolo 7- RISCOSSIONE ORDINARIA E COATTIVA

La riscossione delle entrate avviene secondo il disposto normativo e dei singoli regolamenti attuativi.

I responsabili dei servizi appongono il visto di esecutorietà per i ruoli principali e suppletivi previsti per la riscossione delle entrate di loro competenza.

I regolamenti relativi alla gestione delle singole entrate possono prevedere la riscossione mediante ingiunzione di cui al regio decreto 14 aprile 1910 n. 639, (testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato). La relativa procedura è di competenza del responsabile dell'entrata.

Possono essere recuperati mediante ricorso al giudice ordinario i crediti derivati dalle entrate patrimoniali, qualora il responsabile ne determini l'opportunità e/o la convenienza economica.

Compete al responsabile del servizio responsabile dell'entrata la formazione dei ruoli coattivi per le entrate per le quali lo specifico regolamento di gestione prevede la riscossione ai sensi del D.P.R. 602 del 1973, (disposizione sulla riscossione delle imposte sul reddito); compete allo stesso dirigente il visto di esecutorietà.

Articolo 8-SANZIONI TRIBUTARIE

In considerazione del disposto del comma 133, lettera 1) dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996 n. 662 (misure di razionalizzazione della finanza pubblica), i criteri a cui informare l'applicazione delle sanzioni tributarie sono i seguenti:

- la gravità della violazione commessa, anche in correlazione all'azione del contribuente per regolarizzare la propria posizione, nonché dell'azione del medesimo per l'eliminazione ovvero per l'attenuazione delle conseguenze della violazione commessa;
- la recidività del trasgressore, desumibile anche dai suoi precedenti fiscali;
- le condizioni economiche e sociali del trasgressore;
- l'esclusione della irrogazione delle sanzioni nelle ipotesi di violazioni formali non suscettibili di arrecare danno all'ente locale;
- l'attenuazione della irrogazione delle sanzioni nelle ipotesi di adempimenti tardivi;
- l'applicazione dei massimi previsti per la irrogazione delle sanzioni nelle ipotesi di evasione totale;
- l'ulteriore inasprimento della irrogazione delle sanzioni nelle ipotesi di recidiva;
- l'applicazione della norma più favorevole al contribuente nel caso di violazioni commesse in un periodo in cui il precedente dettato legislativo stabiliva sanzioni di entità diversa.

Qualora le violazioni o gli errori del contribuente, relativi al disposto delle norme tributarie, derivino da verifiche e controlli compiuti autonomamente ovvero da accertamenti precedentemente notificati dall'ente locale, non sono irrogate le sanzioni a seguito dell'accertamento del maggior tributo dovuto.

Articolo 9 – PAGAMENTO, RISCOSSIONE E RIMBORSI DI SOMME DI MODESTO AMMONTARE

Non si procede al versamento di imposte, tasse e tariffe se il loro ammontare sia pari o inferiore a Euro 2,00, ad eccezione dell'imposta comunale sulla pubblicità e pubbliche affissioni per le quali non si procede al versamento se l'ammontare del pagamento è pari o inferiore a Euro 1,00.

Non si procede in sede di accertamento alla riscossione ed al rimborso di crediti di modesto ammontare di qualsiasi natura, anche tributaria, qualora l'ammontare dovuto per ciascun credito, comprensivo di sanzioni ed interessi, e per ogni periodo d'imposta non superi l'importo di Euro 12,00.

Gli importi sono, in ogni caso, arrotondati all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi e per eccesso se superiore.

Articolo 10 - INTERESSI

Sulle somme accertate si applicano gli interessi nella misura di 2,5 punti percentuali di differenza rispetto all'interesse legale. Gli interessi maturano giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono diventati esigibili.

Articolo 11 - ATTIVITA' DL VERIFICA E DI CONTROLLO

Spetta al responsabile di ciascuna entrata il controllo e la verifica dei pagamenti, delle denunce, delle dichiarazioni, delle comunicazioni e di tutti gli adempimenti posti in capo ai Cittadini dalla normativa e dai regolamenti che disciplinano le singole entrate.

Per un Progetto di Intervento Finalizzato di attività di controllo e di verifica delle entrate comunali, salvo non diversamente disposto, il coordinamento di tutto il personale impiegato compete al responsabile del progetto medesimo, anche se il personale dipende funzionalmente e gerarchicamente da altri uffici o servizi.

Al fine di limitare il contenzioso, il funzionario responsabile del procedimento prima dell'emissione dell'avviso di accertamento, di irrogazione della sanzione o dell'ingiunzione può invitare il contribuente o l'utente a fornire chiarimenti e/o dati ed elementi aggiuntivi per la determinazione della pretesa, indicandone il termine perentorio.

Il responsabile del procedimento, attraverso la razionalizzazione e la semplificazione dei procedimenti, ottimizza le risorse assegnate, verificando l'economicità di esternalizzare in parte o completamente le attività di controllo.

Le attività di controllo e verifica dei tributi comunali possono essere effettuate nelle forme associate previste dall'art. 113, del D.Lgs. 267/2000, (testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali).

Articolo 12 - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Si rimanda alle specifiche disposizioni normative per quanto non specificamente previsto dal presente regolamento.

Il presente regolamento e quelli relativi alle specifiche tipologie di entrata sono adottati dal Consiglio Comunale, entro il termine per l'approvazione del bilancio di previsione, ed entrano in vigore a far tempo dal 1° gennaio dell'anno in cui vengono approvati. Entro trenta giorni dalla loro approvazione o modificazione sono trasmessi, unitamente all'atto deliberativo, al Ministero delle finanze. Sono pubblicati, mediante avviso sintetico, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Tutte le modificazioni alla legislazione sulle entrate comunali si vogliono automaticamente acquisite.